

STATUTO

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

- aprile 2014 -

TITOLO I

*Vicende – Fonti istitutive – Denominazione – Caratteristiche strutturali - Scopo –
Sede – Durata*

Art. 1 – Vicende – Fonti istitutive – Denominazione – Caratteristiche strutturali

- I. Ai sensi dell'art. 3 della l. 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 5 del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357, a far data dal 1° gennaio 1991 il regime previdenziale del Banco di Napoli - già esclusivo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, ai sensi dell'allegato T all'art. 39 della l. 8 agosto 1895, n. 486 – fu trasformato in integrativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria medesima, preposto ad erogare prestazioni pensionistiche volte a garantire il mantenimento del trattamento di maggior favore sino ad allora previsto. Il successivo accordo collettivo 27 giugno 1991, preso atto della sussistenza nell'ambito del bilancio aziendale di un'apposita posta contabile, quale diretta provvista finanziaria del regime, disciplinò in dettaglio l'applicazione delle richiamate modifiche legislative. A seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni e della susseguente disciplina regolamentare, il Banco di Napoli pose in essere gli adempimenti previsti relativamente al regime integrativo, il quale fu iscritto dalla preposta Commissione di vigilanza al numero 9146 della III Sezione Speciale dell'Albo dei Fondi Pensione. La misura dei trattamenti integrativi fu oggetto di specifico intervento riduttivo ad opera di accordo collettivo 22 luglio 1996 sottoscritto ai sensi dei DD.LL. 27 marzo 1996, n. 163, 27 maggio 1996, n. 293, 26 luglio 1996, n. 394, modificati in sede di reiterate dal D.L. 24 settembre 1996, n. 467 convertito con modificazioni in l. 19 novembre 1996, n. 588. Il regime fu oggetto di ulteriori interventi modificativi ai sensi dell'art. 59 della l. 27 dicembre 1997, n. 449.
- II. L'accordo collettivo 22 luglio 1996 – oltre ad intervenire sulla disciplina del regime di cui al comma che precede - stabilì di procedere all'istituzione di un'ulteriore forma di previdenza complementare aziendale. A tal fine il Banco di Napoli assunse l'impegno di effettuare accantonamenti contributivi tanto in favore dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1990, quanto del personale assunto dopo il 1° gennaio 1991. Detti accantonamenti diedero luogo ad una specifica e separata posta contabile nell'ambito del bilancio, in attesa di una successiva analitica regolamentazione del trattamento.
- III. Con accordo collettivo del 27 luglio 2001 si dispose l'esternalizzazione del complessivo sistema previdenziale aziendale e dei correlati accantonamenti patrimoniali, procedendo all'istituzione di un autonomo soggetto giuridico denominato "Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli", avente natura giuridica di fondazione. La trasformazione in questione intervenne senza soluzione di continuità con il regime previdenziale richiamato dal comma I e con il trattamento indicato dal comma II e in assenza di qualsivoglia volontà novativa. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, dal 1° novembre 2007 l'Ente ha assunto la nuova denominazione di "Fondo pensione complementare per il Personale del Banco di Napoli".

- IV. Il Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli è ripartito in due Sezioni separate, tra loro autonome, sia patrimonialmente sia contabilmente, rispettivamente denominate Sezione “A” e Sezione “B”.
- V. La Sezione “A” contemplata dal comma IV opera secondo il metodo della prestazione definita ed è preposta a dare continuità, per il tramite del Banco di Napoli, all'erogazione dei trattamenti già dovuti dal regime integrativo di cui al precedente comma I; la Sezione “B” opera secondo la tecnica della contribuzione definita a capitalizzazione individuale.
- VI. Con accordo collettivo del 23 aprile 2003 si apportarono talune ulteriori modifiche e correzioni allo Statuto e si stabilì che la “Sezione A” potesse divenire polo di aggregazione di altre forme di previdenza complementare, aventi analoghe caratteristiche, operanti nel Gruppo San Paolo Imi.
- VII. Il Banco di Napoli ed i suoi successori sono solidalmente responsabili per le obbligazioni della Sezione “A”.
- VIII. La fondazione “Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli”, costituita per atto del notaio Dott. Mario Mazzocca del 30 luglio 2001 Collegio notarile dei distretti riuniti di Napoli Torre Annunziata e Nola, avente Statuto autorizzato dalla Commissione di vigilanza con atto del 9 gennaio 2002, fu riconosciuta con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 gennaio 2002. Le successive modificazioni statutarie furono autorizzate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione il 17 marzo 2004.
- IX. Gli adeguamenti al d. lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, dovuti ai sensi del DM 10 maggio 2007, n. 62, tenuto conto delle Direttive 23 maggio 2007 della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono state formalizzate dal Consiglio di Amministrazione in adunanza 26 ottobre 2007, con formale decorrenza 1° novembre 2007.
- X. Le successive modificazioni statutarie, apportate dalle Fonti Istitutive con Accordo del 29 febbraio 2012, sono state approvate con alcune esclusioni dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione il 21 giugno 2012.

Art. 2 – Abbreviazioni

I. Nel testo dello Statuto sono utilizzate, per comodità, le seguenti abbreviazioni:

- “Fondo”: il Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli;
- “Banco”: il Banco di Napoli S.p.A. e i suoi successori;
- “Gruppo”: il Gruppo Intesa Sanpaolo;
- “COVIP”: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
- “AGO”: l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’INPS;
- “Fondo solidarietà”: il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito e dell’occupazione di cui al D.M. Lavoro 28 aprile 2000, n. 158;
- “d. lgs. 124/1993”: il d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni;
- “d. lgs. 252/2005”: il d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Sezione A: la Sezione “A” di cui all’art. 1, comma IV, dello Statuto;
- Sezione B: la Sezione “B” di cui all’art. 1, comma IV, dello Statuto;
- TFR: il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.;
- d. lgs. 357/1990: il d. lgs 20 novembre 1990, n. 357.

Art. 3 – Scopo

- I. Il “Fondo”, privo di fini di lucro, ha come scopo esclusivo l’erogazione, a favore degli iscritti, dei beneficiari e dei loro superstiti, di trattamenti pensionistici complementari del sistema di base, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 4 - Sede e durata

I. Il “Fondo” ha sede in Napoli, Via Toledo 177, e durata illimitata.

TITOLO II

Iscritti – Beneficiari – Modalità e anzianità di iscrizione – Informativa agli iscritti

Art. 5 – Iscritti – Beneficiari

I. Sono iscritti al “Fondo”:

- a) i dipendenti del “Banco”, in servizio all’atto della costituzione della fondazione, i quali, al 31 dicembre 1990, risultavano destinatari del regime aziendale già esclusivo dell’”AGO”;
- b) a richiesta, i dipendenti del “Banco”, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assunti a partire dal 1° gennaio 1991, fatta salva la normativa di legge in tema di conferimento del TFR a previdenza complementare.

II. Alla Sezione A sono esclusivamente iscritti i soggetti di cui alla lett. a) del comma che precede; alla Sezione B possono essere iscritti tanto i soggetti di cui alla lett. a) quanto quelli di cui alla lett. b) del comma che precede.

III. Sono qualificati beneficiari delle prestazioni previdenziali del “Fondo” i soggetti che ne percepiscono i trattamenti, sia diretti sia di reversibilità, tanto erogati dal “Banco” quanto direttamente dal “Fondo”.

IV. È altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione consentire l’iscrizione al “Fondo”, secondo modalità da esso definite, dei soggetti fiscalmente a carico degli iscritti alla Sezione B, a fronte di espressa richiesta degli interessati di attivare una posizione previdenziale presso il “Fondo”.

Art. 6 – Modalità di iscrizione

- I. L'iscrizione alla Sezione A è automatica.
- II. Fatta salva la normativa di legge in tema di conferimento del TFR a previdenza complementare, l'iscrizione alla Sezione B è volontaria e deve essere preceduta dalla consegna al potenziale aderente di apposita scheda o circolare informativa, predisposta dal "Fondo".

Art. 7 - Anzianità di iscrizione

I. L'anzianità di iscrizione al "Fondo" decorre:

- a) per la Sezione A: dalla data considerata per l'anzianità riconosciuta dall'ex regime esclusivo;
- b) per la Sezione B: dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia formalizzata l'adesione, salvo il disposto del successivo art. 45, avuto riguardo ai dipendenti del "Banco" in servizio al 1° agosto 2001.

II. Con riferimento alla Sezione B, in caso di trasferimento della posizione individuale da altra forma pensionistica complementare, il "Fondo" riconosce l'anzianità maturata nel regime di provenienza a tutti i fini statutari.

Art. 8 - Informativa a iscritti e beneficiari

I. Annualmente il “Fondo”, ai sensi delle disposizioni di legge e di eventuali indicazioni di “COVIP”:

- cura di rendere pubblica un’informativa concernente l’impiego delle risorse patrimoniali e i conseguenti risultati reddituali;
- assicura agli iscritti alla Sezione B l’invio di un estratto conto circa l’ammontare della posizione individuale di cui al successivo art. 32.

TITOLO III

Amministrazione

Art. 9 – Organi

I. Sono Organi del “Fondo”:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione: composizione

I. Il Consiglio di Amministrazione è composto da dodici membri, di cui:

- sei nominati dal “Banco”;
- sei eletti dagli iscritti, ai sensi del successivo art. 20.

II. I Consiglieri non devono incorrere nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza indicate dall’art. 2382 c.c. e debbono vantare i requisiti di onorabilità e professionalità tempo per tempo previsti dalla legge. Il venir meno di detti requisiti determina la decadenza dall’incarico, al pari della mancata partecipazione a tre adunanze consiliari consecutive, senza giustificato motivo.

III. Il mandato di Consigliere è gratuito, ha durata triennale ed è rinnovabile per un massimo di tre mandati consecutivi. Esso scade il giorno successivo a quello di approvazione del terzo bilancio del triennio: i Consiglieri permangono comunque in carica sino al subentro dei successori.

IV. Qualora durante il triennio venga a mancare, per qualsiasi causa, un Consigliere:

- se trattasi di Consigliere designato dal “Banco”, quest’ultimo lo sostituisce;
- se trattasi di Consigliere eletto dagli iscritti, subentra il supplente a lui abbinato in sede di elezione. Venendo a mancare anche due supplenti si procede ad una nuova elezione, per la copertura dei posti vacanti.

V. Il Consigliere subentrato resta in carica sino alla scadenza del triennio in corso.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione: funzionamento – validità delle deliberazioni

- I. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, nonché allorquando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno cinque membri o dal Collegio dei Sindaci.
- II. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, a mezzo di lettera raccomandata inviata ai Consiglieri e ai Sindaci almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza è possibile l'invio della comunicazione a mezzo fax, telegramma o posta elettronica entro i due giorni precedenti l'adunanza consiliare. L'avviso di convocazione deve recare la data, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
- III. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno sette Consiglieri, di cui almeno quattro rappresentanti degli iscritti.
- IV. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente: mancando anche il Vice Presidente dal Consigliere più anziano di età. In difetto del soggetto nominato ai sensi del successivo art. 19, chi presiede la riunione ne designa un segretario.
- V. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente indicato dai successivi artt. 19, comma V, 22, comma VI, 34, comma VII, 41, commi VI e VII. In caso di parità di suffragi prevale il voto del Presidente.
- VI. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro e sono sottoscritte dal presidente dell'adunanza e dal segretario.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione: competenze

I. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di gestione del “Fondo”.

II. In particolare il Consiglio:

- a) elegge il Presidente e il Vice Presidente, ai sensi del successivo art. 13;
- b) cura l'organizzazione e la gestione dell'ente;
- c) nomina il Segretario, ai sensi dell'art. 19;
- d) vigila sull'andamento del “Fondo”, comunicando tempestivamente alla COVIP la sussistenza di vicende idonee a pregiudicare l'equilibrio, ponendo in essere le misure necessarie per salvaguardarlo, dispiegando specifica vigilanza riguardo all'assetto della Sezione A, per la quale, in caso di operazioni di accorpamento contemplate dal successivo art. 27, specificatamente verifica la sussistenza dei presupposti di cui al comma II del medesimo articolo;
- e) approva il bilancio di esercizio, completo dei rendiconti di ciascuna Sezione;
- f) prende atto del bilancio tecnico della Sezione A previsto dal successivo art. 28;
- g) decide in merito agli investimenti patrimoniali fissando le procedure per la scelta dei gestori finanziari specializzati cui affidare le risorse del fondo, stabilendo i criteri di controllo dei risultati;
- h) fissa i criteri generali per la ripartizione del rischio, in materia di gestione delle risorse;
- i) sceglie l'eventuale banca depositaria;
- j) individua la compagnia di assicurazione cui eventualmente attribuire l'incarico di erogare le rendite facenti capo alla Sezione A e, necessariamente, quelle facenti capo alla Sezione B, deliberando le relative convenzioni;
- k) stabilisce le coperture di carattere assicurativo contemplate dal successivo art. 18;
- l) prende atto del nominativo della società di servizi scelta dal “Banco” ai sensi del successivo art. 38, comma II, e ne verifica periodicamente l'attività, segnalando al “Banco” medesimo eventuali anomalie riscontrate, per le finalità contemplate dal medesimo art. 38, commi III e IV;
- m) conferisce delega alle persone abilitate a firmare atti e corrispondenza;
- n) disciplina le modalità di attribuzione delle anticipazioni e del reintegro della posizione individuale ai sensi del successivo art. 35;
- o) adotta le necessarie misure di trasparenza con gli iscritti, ai sensi dell'art. 7;
- p) dà formale approvazione alle modificazioni dello Statuto disposte dalle fonti istitutive, attivando l'inerente procedura autorizzativa;
- q) fa luogo all'accensione in favore degli iscritti di coperture assicurative per invalidità e/o premorienza.

Art. 13 - Presidente e Vice Presidente

I. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, scegliendoli, rispettivamente, tra i Consiglieri nominati dal “Banco” e quelli eletti dagli iscritti. Il loro mandato ha durata pari a quello del Consiglio di Amministrazione.

II. Il Presidente è il rappresentante legale del “Fondo” di fronte ai terzi e in giudizio.

III. Il Presidente in particolare:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- informa la COVIP di ogni vicenda idonea a modificare il funzionamento del “Fondo”, fornendo adeguata informazione;
- adempie a tutti gli obblighi e le formalità imposte dalla normativa tempo per tempo vigente, avuto riguardo alle eventuali modifiche dello Statuto e ad ogni altro adempimento facente capo al “Fondo”;
- assume in casi straordinari di necessità e di urgenza i provvedimenti che, di norma, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta in ogni caso eccezione di quelli previsti dall'art. 12, comma II, lett. a), b), c), e), f), g) h), i), j), k), l) m), n), o), p), q). Le deliberazioni d'urgenza vanno sottoposte alla ratifica della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione e sinteticamente motivate;
- informa annualmente, con apposito incontro, le fonti istitutive circa l'andamento del “Fondo” e i risultati di gestione conseguiti.

IV. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le inerenti funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

V. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e ne legittima la sostituzione.

Art. 14 - Collegio dei Sindaci: composizione

- I. Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro membri effettivi e quattro supplenti di cui:
 - due effettivi e due supplenti designati dal “Banco”;
 - due effettivi e due supplenti eletti dagli iscritti ai sensi del successivo art. 20.
- II. I Sindaci durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile per un massimo di tre mandati consecutivi. Il triennio ha la stessa durata di quella del Consiglio di Amministrazione. Il Sindaco supplente che subentra all’effettivo venuto a mancare dura in carica per la restante parte del mandato.
- III. I Sindaci effettivi e supplenti devono vantare i requisiti di onorabilità e professionalità tempo per tempo richiesti dalla legge e devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
- IV. Nel corso della prima adunanza collegiale del triennio i Sindaci procedono all’elezione del Presidente del Collegio, scegliendolo tra i membri elettivi.
- V. Decadono dall’incarico i Sindaci che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Collegio o del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Collegio dei Sindaci: adunanze

- I. Il Collegio si riunisce in via ordinaria con cadenza trimestrale e in via straordinaria qualora il Presidente lo ritenga opportuno oppure sia richiesto da almeno due membri.
- II. Il Collegio è convocato dal Presidente con avviso scritto, da inviarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza, recante la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere inoltrata mezzo telefax, telegramma o e-mail due giorni prima della riunione.
- III. Le deliberazioni collegiali sono assunte a maggioranza e devono essere trascritte in apposito libro dei verbali e sottoscritte dai partecipanti all'adunanza.

Art. 16 – Collegio dei Sindaci: competenze

- I. Al Collegio dei Sindaci sono attribuite le funzioni di vigilanza sulla corretta gestione del “Fondo” ai sensi degli artt. 2403 e seguenti c.c., in quanto applicabili, e della disciplina di settore.
- II. In particolare i Sindaci devono:
 - vigilare sulla coerenza dell’attività svolta dal “Fondo” e sulla conformità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione alle norme di legge e alle direttive impartite dalla COVIP;
 - segnalare alla COVIP la presenza di situazioni idonee a pregiudicare l’equilibrio del “Fondo” e di eventuali irregolarità riscontrate, giudicate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione del “Fondo”.
- III. I Sindaci devono essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità previste per i Consiglieri.
- IV. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge, iscritta nell’apposito registro, con incarico conferito su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, dal Consiglio di Amministrazione e da quest’ultimo revocabile, per giusta causa, sentito il parere del Collegio dei Sindaci medesimo.
- V. La responsabilità del revisore legale dei conti è regolata tempo per tempo dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 17 – Amministratori e Sindaci: responsabilità

- I. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci sono responsabili nei confronti del “Fondo”, degli iscritti e dei terzi nei limiti e nelle forme stabiliti dall’art. 5, commi 7 e 8, del d. lgs. 252/2005.

Art. 18 – Amministratori, Sindaci e Segretario: tutela

- I. Fatta salva la responsabilità del singolo per fatto illecito, la funzione di membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, nonché di Segretario è sorretta da forme di copertura assicurativa stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 – Il Segretario

- I. Il Segretario è il Responsabile del “Fondo” ed opera in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 del codice civile.
- II. Spetta in particolare al Segretario:
 - verificare che la gestione del “Fondo” sia svolta nell’esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa e delle disposizioni dello Statuto;
 - monitorare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria;
 - inviare alla “COVIP”, sulla base delle disposizioni da essa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del “Fondo” e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa di settore;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti;
 - vigilare sulla trattazione dei reclami, valutando l’adeguatezza dei presidi organizzativi e l’idoneità delle procedure operative adottate a tal fine, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione e segnalando tempestivamente a quest’ultimo ed alla COVIP eventuali criticità riscontrate.
- III. Il Segretario, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del “Fondo”, ha l’obbligo di segnalare alla “COVIP” i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
- IV. Il Segretario è altresì responsabile della conduzione amministrativa del “Fondo” e assolve istituzionalmente alla funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione, alle cui adunanze partecipa con piena facoltà di parola.
- V. Il Segretario, designato dal “Banco” tra i dipendenti in servizio, è nominato dal Consiglio di Amministrazione con almeno sette voti favorevoli.
- VI. Il Segretario deve vantare i requisiti di onorabilità e di professionalità tempo per tempo richiesti dalla legge: egli decade dall’incarico ove vengano meno detti requisiti, ovvero qualora interrompa per qualsiasi causa il rapporto di lavoro con il “Banco”.

Art. 20 – Elezioni dei rappresentanti degli iscritti

- I. I rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci sono eletti secondo la procedura contemplata dall'Appendice n. 1 allo Statuto.

TITOLO IV

Finanziamento – Gestione

Art. 21 – Finanziamento

I. I proventi del “Fondo” sono costituiti da:

- contributi secondo le specifiche previsioni relative a ciascuna delle Sezioni in cui è ripartito;
- redditi patrimoniali;
- qualsivoglia entrata accettata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - Gestione del patrimonio

- I. Le risorse patrimoniali sono gestite conformemente alle previsioni statutarie nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti e - coerentemente con le finalità previdenziali dell'ente - mediante l'adozione di strumenti finanziari idonei a salvaguardare la migliore redditività a fronte di ogni garanzia circa la sicurezza degli investimenti. La scelta degli impieghi deve perseguire obiettivi di:
 - diversificazione degli investimenti e del rischio;
 - contenimento dei costi;
 - massimizzazione dei rendimenti.
- II. Nel compiere investimenti è fatto tassativo divieto di perseguire intenti speculativi o finalità difformi rispetto allo scopo istituzionale del "Fondo".
- III. La gestione del patrimonio della Sezione A è attuata in via diretta ovvero in tutto o in parte in via indiretta, per il tramite di operatori specializzati.
- IV. La gestione del patrimonio della Sezione B è realizzata in via indiretta per il tramite di apposite convenzioni stipulate con operatori specializzati. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i criteri di selezione dei gestori, da scegliere in base ad elementi di solidità, affidabilità ed andamento soddisfacente dei rendimenti conseguiti in rapporto alle diverse tipologie di investimento. Le convenzioni gestorie debbono prevedere specifiche clausole di recesso da esercitare nei casi in cui, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, l'andamento dei rendimenti conseguiti dall'operatore incaricato risulti insoddisfacente.
- V. Avuto riguardo al patrimonio della Sezione B il Consiglio di Amministrazione può istituire linee o comparti di investimento diversificati, fissandone le modalità di attivazione da parte degli iscritti, previa analitica informativa circa le caratteristiche di ogni linea o comparto. Al fine di ricevere l'eventuale conferimento tacito di quote di TFR, il Consiglio di Amministrazione deve comunque curare l'attivazione di un comparto di investimento garantito, ai sensi della normativa vigente.
- VI. Le deliberazioni consiliari previste dai commi IV e V debbono essere assunte con almeno sette voti favorevoli.

Art. 23 - Spese di gestione del patrimonio

- I. Le spese di gestione del patrimonio sono poste a carico del “Fondo”.
- II. Le spese di gestione non espressamente riferibili ad una Sezione sono poste a carico di entrambe le Sezioni, in proporzione al valore dei rispettivi patrimoni.

Art. 24 - Banca Depositaria

- I. Fatto salvo l'utilizzo di ordinari contratti di deposito titoli, gli attivi patrimoniali di entrambe le Sezioni o soltanto quelli della Sezione B sono attribuiti ad una banca depositaria, scelta dal Consiglio di Amministrazione, in base a valutazioni di affidabilità.
- II. L'espletamento del servizio di banca depositaria è incompatibile con l'assolvimento della funzione di gestore finanziario.
- III. Le convenzioni relative al servizio di banca depositaria debbono prevedere specifiche clausole di recesso, da esercitare nei casi in cui, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, il servizio stesso sia espletato in maniera insoddisfacente.

Art. 25 - Bilancio

- I. L'esercizio finanziario del "Fondo" inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- II. Per ciascun esercizio è compilato un bilancio unitario, recante separati rendiconti delle due Sezioni in cui il "Fondo" è ripartito.
- III. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 26 – Contabilità

- I. Per la Sezione A sono adottati i criteri contabili ritenuti più opportuni dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, nonché delle determinazioni della “COVIP”.
- II. Per la Sezione B trova applicazione la metodologia tecnica della contabilità in quote.

TITOLO V

Disciplina della Sezione A

Art. 27 – Patrimonio

- I. Il patrimonio della Sezione A è costituito dall'ammontare della specifica posta di bilancio del "Banco", conferita al "Fondo" in sede di istituzione della fondazione, nonché da apporti che derivino dall'accorpamento di altre forme previdenziali a prestazione definita operanti nel "Gruppo" e/o da determinazioni delle fonti istitutive.
- II. Le operazioni di accorpamento previste dal comma che precede non debbono alterare l'equilibrio tecnico/attuariale della Sezione determinato all'atto della realizzazione delle operazioni stesse.
- III. Ferma restando la garanzia solidale contemplata dall'art. 1, comma VII, il "Banco" – di cui sono coobbligati solidali gli eventuali altri garanti delle forme accorpate ai sensi del comma I – è tenuto ad operare eventuali versamenti integrativi straordinari, qualora il bilancio tecnico di cui al successivo art. 28 ne palesi la necessità.
- IV. Esauritisi gli iscritti e i beneficiari a carico della Sezione, essa viene meno e l'eventuale patrimonio residuo trova utilizzo secondo modalità da stabilire ad opera delle fonti istitutive.

Art. 28 – Bilancio tecnico

- I. Il “Banco” conferisce annualmente ad un attuario (persona fisica o entità societaria specializzata) l’incarico di predisporre il bilancio tecnico attuariale della Sezione.
- II. Il bilancio tecnico previsto dal comma che precede va trasmesso dal “Banco” al “Fondo”.
- III. Nella redazione del bilancio tecnico di cui al comma I, vanno assunte, sotto la responsabilità dell’attuario incaricato, ipotesi tecniche prudenziali, secondo parametri ordinariamente in uso. Qualora il Consiglio di Amministrazione del “Fondo” dissenta circa le ipotesi adottate, ne dà formale comunicazione al “Banco”, richiedendogli una diversa elaborazione. A fronte del mancato riscontro della richiesta da parte del “Banco” nel termine di 90 giorni, il Consiglio di Amministrazione del “Fondo” dispone, con onere a carico del “Banco”, la compilazione di un autonomo bilancio tecnico ad altro professionista e segnala la situazione alla “COVIP”.

Art. 29 – Prestazioni

- I. La Sezione fornisce al “Banco” le risorse necessarie per erogare le prestazioni pensionistiche già in essere all’atto del conferimento al “Fondo” dell’inerente riserva patrimoniale e quelle di futura maturazione.
- II. La Sezione garantisce la piena continuità della complessiva disciplina vigente ed applicata all’atto dell’istituzione della fondazione.
- III. Per i soggetti che cessino dal rapporto di lavoro con il “Banco” in difetto del diritto al trattamento viene meno la qualifica di iscritto e, conseguentemente, il diritto al percepimento della prestazione pensionistica o di qualsivoglia indennità o somma a carattere sostitutivo. La disposizione non opera in caso di passaggio diretto ed immediato alle dipendenze di società del “Gruppo” di cui il “Banco” fa parte, nonché nell’ipotesi di accesso dell’iscritto al “Fondo solidarietà”.
- IV. Per i soggetti nei cui confronti si interrompa il rapporto di lavoro con il “Banco”, in difetto del diritto al trattamento, a causa di operazioni di cessione di rami d’azienda ad istituti di credito non facenti parte del “Gruppo”, la prestazione virtualmente maturata all’atto della cessione stessa è capitalizzata ai sensi del successivo art. 47, commi I, lett. b), e VII, senza applicazione delle decurtazioni contemplate dal medesimo art. 47, comma VI, seconda parte. La somma così determinata è trasferita nella posizione individuale detenuta dagli interessati presso la “Sezione B”, ove esistente. In difetto di quest’ultima la somma stessa è comunque messa a disposizione dell’interessato con applicazione convenzionale della disciplina di cui al successivo art. 36, commi I, III, IV e V.
- V. Il “Fondo” cura la conservazione sistematica delle fonti di disciplina delle prestazioni di cui al comma I, nonché di quelle relative alle forme oggetto di accorpamento, ai sensi degli artt. 1, comma VI, e 27, comma I.

Art. 30 – Convenzione con il “Banco”

- I. Avuto presente il disposto dell'art. 6 del d. lgs 357/1990, il Consiglio di Amministrazione cura la formalizzazione di specifica intesa con il “Banco” circa la piena continuità delle funzioni di erogatore delle prestazioni e di sostituto di imposta assolte dal “Banco” stesso.

Art. 31 - Adempimenti a carico di iscritti e beneficiari

- I. Gli iscritti, i beneficiari e i loro aventi causa sono tenuti ad adempiere a ogni formalità di legge e/o di regolamento tempo per tempo previste per ottenere la maggior prestazione AGO possibile. A tal fine sono tenuti a fornire, a richiesta del “Fondo”, tutte le informazioni necessarie.

- II. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il “Fondo”, per il tramite del “Banco”, mette formalmente in mora l’interessato con apposita lettera raccomandata ed è liberato da ogni obbligazione nei confronti suoi o dei suoi aventi causa per il periodo in cui perdura l’inadempimento.

TITOLO VI

Disciplina della Sezione B

Art. 32 – Patrimonio – Posizione individuale

- I. Il patrimonio della Sezione B è costituito dalla sommatoria delle posizioni individuali degli iscritti.
- II. La posizione individuale prevista dal comma che precede, accesa all'atto dell'adesione al "Fondo", è incrementata dagli apporti economici riferiti a ciascun iscritto e dai rendimenti derivanti dall'inerente gestione ed è defalcata da ogni uscita patrimoniale, riferita all'iscritto stesso.
- III. Ferma restando la continuità del rapporto previdenziale in caso di erogazione della rendita, la posizione individuale è chiusa all'atto della liquidazione della prestazione ai sensi del successivo art. 34, comma IV.

Art. 33 – Apporti economici

- I. La posizione individuale contemplata dall'art. 32 è alimentata dalla contribuzione a carico del "Banco" e, eventualmente, degli iscritti, nonché dalle quote di TFR stabiliti dalla contrattazione collettiva aziendale, fatti salvi, avuto riguardo alle quote di TFR, gli obblighi di legge.
- II. Gli accordi collettivi di cui al comma che precede sono trasmessi al "Fondo" a cura del "Banco" e divengono parte integrante del proprio ordinamento.
- III. La posizione individuale di cui all'art. 32, salvo eventuali misure minime di contribuzione fissate dalle fonti collettive, è liberamente alimentata da una contribuzione a carico dell'iscritto, nella misura da lui stabilita, a valere sulla retribuzione annua utile per la determinazione del TFR.
- IV. La misura della contribuzione prevista dal comma III è determinata all'atto dell'iscrizione al "Fondo" ovvero è comunicata al "Fondo" stesso, al pari di eventuali variazioni di aliquota, con le modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 – Prestazioni

I. La Sezione eroga prestazioni in rendita e in capitale. Esse competono a fronte di:

- un'anzianità di iscrizione al "Fondo" di almeno 5 anni;
- a seguito della maturazione del diritto al trattamento pensionistico AGO.

II. L'iscritto ha facoltà di chiedere le prestazioni del "Fondo" con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti fissati dal comma che precede in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante inoccupazione per oltre 48 mesi, ovvero in caso di invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

III. Le prestazioni sono determinate in ragione dell'ammontare del montante maturato nell'ambito della posizione individuale di cui all'art. 32, l'ultimo giorno del mese in cui se ne perfeziona il diritto e sono determinate con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo al loro perfezionamento.

IV. E' facoltà degli iscritti di optare, nei limiti di legge, per la liquidazione del montante maturato in rendita periodica e in capitale.

V. Per i soggetti che, avendone titolo, richiedano la liquidazione in forma di capitale dell'ammontare complessivo della posizione individuale, l'attribuzione della prestazione determina la definitiva risoluzione del rapporto con il "Fondo".

VI. L'iscritto è facoltizzato a mantenere la posizione individuale presso il "Fondo" ed a proseguire nel versamento di apporti contributivi successivamente al conseguimento del diritto al trattamento pensionistico AGO, qualora vanti almeno un anno di contribuzione a forme di previdenza complementare.

VII. Per l'erogazione dei trattamenti periodici il "Fondo" sottoscrive una o più convenzioni assicurative, mirando ad offrire agli iscritti la maggior gamma possibile di opzioni di rendita. La delibera consiliare concernente la stipulazione delle predette convenzioni è assunta con almeno sette voti favorevoli.

Art. 35 – Anticipazioni

- I. Il “Fondo” non concede prestiti a favore degli iscritti.
- II. L’iscritto può conseguire un’anticipazione, a valere sulla posizione individuale, valorizzato l’ultimo giorno del mese anteriore a quello di presentazione dell’inerente richiesta, nei casi e nelle misure di seguito indicate:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- III. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate, ai sensi del comma IV.
- IV. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’iscritto e in qualsiasi momento.
- V. Il Consiglio di Amministrazione emana apposito regolamento applicativo, anche al fine di disciplinare le modalità di eventuale reintegro della posizione individuale da parte dell’iscritto.

Art. 36 - Cessazione dall'iscrizione al "Fondo" – Trasferimento della posizione individuale

- I. In caso di cessazione dall'iscrizione al "Fondo" senza aver maturato i requisiti per percepirne le prestazioni, trova applicazione l'art. 14, comma 2, del "d. lgs. 252/2005": in particolare, l'iscritto che perda i requisiti di partecipazione al "Fondo" anteriormente al pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 34, comma 2;
 - d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del "d. lgs. 252/2005", la posizione individuale anche in misura parziale, con un minimo del 20%, fermo restando che il riscatto parziale così determinato non può essere esercitato per più di cinque volte in relazione allo stesso rapporto di lavoro e che è comunque fatta salva la facoltà di richiedere il riscatto totale della posizione.
- II. In alternativa all'immediato esercizio delle facoltà di cui al comma che precede, l'iscritto può mantenere presso il "Fondo" la posizione individuale di sua pertinenza, continuando a finanziarla, se ritiene, ed esercitando su di essa le medesime facoltà, quando lo stimi opportuno. Fermo restando il rispetto degli obblighi di legge, il Consiglio di Amministrazione può emanare regolamento applicativo in materia.
- III. In costanza di rapporto di lavoro è riconosciuta all'iscritto la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale ad altra forma previdenziale complementare in presenza di un'anzianità d'iscrizione di due anni.
- IV. L'iscritto esercita le opzioni di cui ai commi I e II inviando al "Fondo" specifica lettera raccomandata entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il "Banco". Il mancato esercizio delle opzioni entro il termine indicato equivale a richiesta di mantenimento senza ulteriori finanziamenti.

- V. L'iscritto esercita la facoltà prevista dal comma III inviando al "Fondo" specifica lettera raccomandata.
- VI. Gli adempimenti procedurali attuativi delle scelte dell'iscritto sono espletati dal "Fondo" entro 6 mesi dal pervenimento dell'inerente richiesta.
- VII. Il perfezionamento del trasferimento o del riscatto determina la cessazione dell'iscrizione al "Fondo".

Art. 37 – Decesso

- I. In caso di decesso dell'iscritto prima del pensionamento la posizione individuale di sua pertinenza è liquidata in capitale agli aventi diritto ai sensi di legge, previo inoltro di specifica domanda da parte degli interessati.
- II. In difetto dei soggetti di cui al comma precedente o di eventuali diverse disposizioni dell'iscritto, la posizione resta acquisita al “Fondo”, divenendo sopravvenienza attiva dell'esercizio in corso, del quale incrementa gli utili.

TITOLO VII

Norme Finali

Art. 38 - Personale, locali, supporti amministrativi e rapporti di conto corrente

- I. Il “Banco” fornisce gratuitamente il personale, i locali e ogni altro mezzo necessario per l’amministrazione del “Fondo”, con facoltà di utilizzo del supporto di un’entità specializzata nell’attività di gestione amministrativa dei fondi pensione.
- II. Ricorrendo la fattispecie di cui al comma che precede, ultima parte, il Consiglio di Amministrazione del “Fondo” prende atto del nominativo del gestore amministrativo scelto dal “Banco” e ne valuta, tempo per tempo, la validità operativa.
- III. Qualora il gestore amministrativo incaricato appaia inidoneo, il “Fondo” ne dà formale comunicazione al “Banco”, per l’esercizio delle necessarie azioni di richiamo nei riguardi del gestore stesso.
- IV. Perdurando l’inefficacia operativa del gestore amministrativo, dopo aver inoltrato due comunicazioni di cui al comma che precede, il “Fondo” richiede al “Banco” la sostituzione del gestore medesimo e il “Banco” vi provvede con ogni consentita celerità.
- V. Il rapporto contrattuale con il gestore amministrativo può intercorrere, per ragioni di snellezza operativa, anche direttamente con il “Fondo”, fermo restando che i relativi oneri sono successivamente ristorati dal “Banco”.
- VI. I rapporti bancari intrattenuti con banche del “Gruppo” sono regolati a condizioni di favore, almeno pari a quelle tempo per tempo applicate al personale del “Banco”.

Art. 39 - Intangibilità delle prestazioni e del patrimonio del “Fondo”

- I. Le prestazioni del “Fondo”, al pari degli apporti contributivi ad esso versati e delle quote di TFR conferitevi, essendo destinati a scopi di carattere previdenziale, possono essere vincolate, alienate o cedute nei soli casi previsti dalla legge e nella misura ivi stabilita.
- II. Nessuna porzione del patrimonio del “Fondo” può essere distratta dai fini determinati dal presente Statuto né è destinabile a scopi diversi da quelli istituzionali.

Art. 40 - Norma di chiusura

- I. Le disposizioni contenute nel presente Statuto costituiscono una normazione unitaria ed inscindibile che disciplina l'attività e le prestazioni del "Fondo".

TITOLO VIII

Normativa transitoria

Art. 41 - Organi provvisori

- I. In deroga all'art. 10, comma I, primo alinea, sino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2002 il Consiglio di Amministrazione è composto, in maniera paritetica, da 14 membri.
- II. In deroga agli artt. 10, comma I, secondo alinea, e 14, comma I, secondo alinea, sino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2002 i rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci sono designati dalle fonti istitutive con apposita comunicazione facente parte integrante delle intese collettive di approvazione dello Statuto del "Fondo".
- III. Nell'atto di designazione previsto al comma che precede accanto al nominativo del titolare del mandato di Consigliere o di sindaco è indicato quello di un supplente, che subentra qualora il titolare medesimo venga meno in corso di mandato per qualsiasi causa.
- IV. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci provvisori devono vantare i requisiti di onorabilità e di professionalità tempo per tempo previsti dalla legge.
- V. Gli organi provvisori entrano in carica all'atto della costituzione della fondazione e tengono la loro prima riunione entro quarantotto ore da tale atto. Essi operano secondo la disciplina contemplata dal titolo III.
- VI. Il Consiglio di Amministrazione di cui al comma II nomina un Segretario provvisorio secondo le modalità previste dall'art. 19. L'inerente delibera è assunta con almeno otto voti favorevoli.
- VII. Le delibere di cui agli artt. 22, comma VI, 34, comma VII, sono assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui al comma II, con almeno otto voti favorevoli.

Art. 42 – Verifica delle fonti istitutive

- I. Entro un anno dalla scadenza del mandato dei primi Organi Collegiali effettivi, le fonti istitutive debbono incontrarsi per valutare la praticabilità di attivare la procedura di modifica dell'art. 13, comma I, con la previsione di un'alternanza nella carica di Presidente tra rappresentanti del “Banco” e degli iscritti.

Art. 43 – Bilancio dell'esercizio 2001

- I. L'esercizio finanziario dell'anno 2001 inizia il giorno di costituzione della fondazione e termina il 31 dicembre 2001.

Art. 44 - Dotazione patrimoniale iniziale

- I. Il “Banco” conferisce al “Fondo” all’atto della costituzione della fondazione il patrimonio di entrambe le Sezioni in cui esso è ripartito.
- II. Alla Sezione A è attribuito il valore al 30 giugno 2001 del debito per le prestazioni previdenziali di cui all’art. 1, comma I, certificato dall’attuario incaricato, con l’utilizzo dell’inerente posta contabile richiamata dal medesimo art 1, comma I.
- III. Alla Sezione B è attribuita la dotazione patrimoniale della posta contabile di cui all’art. 1, comma II.

Art. 45 - Adesione alla Sezione B – Costituzione delle posizioni individuali iniziali

- I. Per procedere alla ripartizione del patrimonio della Sezione B in posizioni individuali ai sensi dell'art. 32, il "Fondo" – con il supporto dei preposti uffici del "Banco" - provvede a proporre l'iscrizione ai dipendenti del "Banco" medesimo, segnalando a ciascun potenziale aderente l'ammontare della posizione di cui potrebbe essere titolare.
- II. La posizione di cui al comma che precede è determinata dagli accantonamenti effettuati dal "Banco" con riferimento a ciascun potenziale iscritto, maggiorati al 31 dicembre di ogni anno del tasso d'interesse legale tempo per tempo vigente.
- III. I dipendenti del "Banco", che aderiscano al "Fondo" entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione contemplata dal comma I, divengono titolari della posizione individuale iniziale di cui alla comunicazione stessa.
- IV. I dipendenti del "Banco" che, eventualmente, non manifestino la volontà di aderire al "Fondo" entro il termine perentorio previsto dal comma III, sono facoltizzati a farlo in qualsiasi momento successivo, senza tuttavia fruire di alcuna dotazione a titolo di posizione individuale iniziale.
- V. Compiuta l'assegnazione delle posizioni individuali iniziali a tutti gli iscritti, le somme conferite che, eventualmente, ancora residuino, sono ripartite, sino ad esaurimento, tra le posizioni individuali in essere, in proporzione all'ammontare di queste ultime.

Art. 46 - Trasferimenti e riscatti

- I. Sino al 31 dicembre 2005, in deroga all'art. 36, comma II, l'esercizio della facoltà di trasferimento o riscatto non comporta alcuna decurtazione del montante complessivo.

Art. 47 - Interventi sulla Sezione A

- I. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, prevista al successivo art. 50 il "Fondo" propone:
 - a) ai beneficiari di cui all'art. 5, comma III, la percezione di una somma una tantum in capitale, con contestuale risoluzione di ogni rapporto con il "Fondo" e con il "Banco" avuto riguardo al trattamento integrativo di cui all'art. 1, comma I;
 - b) agli iscritti di trasformare la prestazione definita di cui, potenzialmente, sono titolari, in una somma da trasferire nella posizione individuale di loro pertinenza nell'ambito della Sezione B, risolvendo ogni rapporto con la Sezione A.
- II. I beneficiari che non richiedano la percezione della somma una tantum offerta entro il termine perentorio di 150 giorni dal pervenimento della comunicazione contenente la proposta di cui al comma I, lett. a), continuano nella regolare percezione del trattamento previsto all'art. 1, comma I, a carico della Sezione A.
- III. La somma una tantum da attribuire agli aventi titolo ai sensi del comma I, lett. a) corrisponde al valore della riserva matematica riferita a ciascun interessato, calcolata in apposito bilancio tecnico redatto al 30 giugno 2001, dedotta la misura fissa del 6%.
- IV. Il Consiglio di Amministrazione ripropone, nei due anni successivi a quello in cui è data attuazione all'offerta contemplata dal comma 1, lett. a), ai beneficiari che non vi abbiano aderito, l'esercizio della facoltà prevista dalla medesima lett. a), secondo i termini fissati dal comma II e con applicazione del comma III, variando la misura fissa di riduzione della riserva matematica individuale, attuarialmente rideterminata, nella misura fissa dell'8% il primo anno e del 10% il secondo anno. Qualora sopraggiunga la morte del beneficiario, l'offerta contemplata dal comma I, lett. a), è riproposta agli aventi causa titolari di trattamento di reversibilità, con riferimento alla riserva matematica di loro pertinenza, attuarialmente ricalcolata, ad una data stabilita dal Consiglio di amministrazione, dedotta la misura fissa del 6% all'atto dell'offerta medesima e, ove essa non sia accolta, dell'8% e del 10%, nel primo e nel secondo anno successivi.
- V. La somma a disposizione degli iscritti per le finalità di cui al comma I, lett. b), corrisponde al valore della riserva matematica individuale, evidenziata nel bilancio tecnico previsto dal comma che precede, con un minimo di £. 6.000.000.
- VI. Gli iscritti hanno facoltà di richiedere la trasformazione prevista dal comma I, lett. b), entro il 30 giugno di ciascun anno, ma, ove non esercitino la facoltà stessa entro il termine di 150 giorni dalla proposta contemplata dal comma I medesimo, la somma a loro disposizione è costituita dalla riserva matematica individuale indicata dal comma V - salvo quanto disposto dal seguente comma VII – decurtata

del 6%, sino al 31 dicembre 2005, dell'8% per l'anno 2006 e del 10% dal 1° gennaio 2007 senza cumulo delle penalità e senza alcuna garanzia di importo minimo.

VI bis. È facoltà del Consiglio di Amministrazione riproporre, agli iscritti che hanno ancora una posizione presso la Sezione A del Fondo, di trasformare la prestazione definita di cui sono potenzialmente titolari in una somma da trasferire nella posizione di loro pertinenza nella Sezione B, risolvendo ogni rapporto con la Sezione A, calcolata ai sensi del comma VII e dedotta la misura fissa di almeno il 10%.

VII. Il "Fondo" determina nel tempo il valore della riserva matematica da assumere per la trasformazione contemplata dal comma I, lett. b), in relazione alle risultanze del bilancio tecnico della Sezione A al 31 dicembre dell'anno che precede.

VIII. Avuto riguardo ai beneficiari pensionatisi dal 1° gennaio 1991 il termine fissato dal comma I può essere prorogato dal Consiglio di Amministrazione sino a 15 mesi, in relazione all'andamento della definitiva liquidazione dei trattamenti a carico dell'"AGO" operata dall'INPS. Spirato il termine di 15 mesi senza che l'INPS abbia ultimato le operazioni di liquidazione dei trattamenti "AGO", il Consiglio di Amministrazione è facoltizzato a procedere al perfezionamento dell'offerta contemplata dal comma I, lett. a), per scaglioni, secondo la disponibilità dei dati, dando informativa agli interessati circa le motivazioni delle proprie necessitate scelte procedurali.

IX. Qualora intervengano ipotesi di accorpamento contemplate dall'art. 27, comma II, trova applicazione la generale disciplina contenuta nei commi che precedono, per quanto compatibile, secondo modalità attuative fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 48 – Pensionamento “accompagnato”

- I. Gli ex dipendenti del “Banco” cessati dal rapporto di lavoro dal 1° dicembre 1998, con attribuzione di assegno di sostegno al reddito sino al pensionamento, sono equiparati agli iscritti in servizio ai soli fini e per gli effetti degli artt. 46 e 47, comma VI, avuto riguardo all’eventuale riserva matematica esistente e senza integrazione all’importo minimo di cui al comma V del medesimo art. 47.

Art. 49 – Procedure straordinarie di riduzione di organici

- I. I dipendenti del “Banco” che siano cessati dal rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2001 con diritto al trattamento pensionistico di base ovvero in conseguenza dell’applicazione di procedure straordinarie di qualsiasi tipo sono equiparati ad iscritti in servizio ai soli fini e per gli effetti degli artt. 46 e 47, comma VI.
- II. Per i dirigenti nei cui confronti intervenga, successivamente alla costituzione della fondazione, il recesso “ad nutum” dal rapporto di lavoro, in assenza di giusta causa, trova applicazione la disciplina prevista dal comma che precede, sino a che non spiri il primo termine fissato dall’art. 47, comma VI.

Art. 50 - Entrata in vigore

- I. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'approvazione da parte della "COVIP".

Art. 51 – Entrata in vigore delle modifiche concernenti la governance

- I. Le norme contenute negli articoli 10, comma III, IV, V, 13, comma I, 14, comma II, III, trovano applicazione nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci eletti o designati a far tempo dal mandato successivo al quadriennio 2008-2011, con la precisazione che coloro il cui terzo mandato sia in corso in detto quadriennio possono svolgere un ulteriore mandato.
- II. Al fine di non determinare pregiudizio al “Fondo” e garantire continuità nella gestione, le norme contenute nell’articolo 19, commi I, II, III entrano in vigore entro il 31 dicembre 2013, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di anticiparne l’applicazione. Fino ad allora resta in vigore quanto stabilito nell’abrogato art. 19 bis dello Statuto che si trascrive:

“Art. 19 bis – Responsabile del “Fondo”

- I. Per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del “Fondo” è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità nonché l’assenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità secondo le previsioni della normativa di legge tempo per tempo vigente. Il venir meno di detti requisiti determina la decadenza dall’incarico.
- II. Il Responsabile opera in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 del codice civile.
- III. Spetta in particolare al Responsabile:
 - verificare che la gestione del “Fondo” sia svolta nell’esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa e delle disposizioni dello Statuto;
 - monitorare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria;
 - inviare alla “COVIP”, sulla base delle disposizioni da essa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del “Fondo” e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa di settore;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.
- IV. Il Responsabile, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del “Fondo”, ha l’obbligo di segnalare alla “COVIP” i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio”.

APPENDICE N. 1

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE E DEI SINDACI IN RAPPRESENTANZA DEGLI ISCRITTI.

Articolo 1

1. Per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, il Presidente comunica agli iscritti, con preavviso di almeno 90 giorni, la data stabilita per effettuare la votazione e il termine di presentazione delle candidature.
2. La fissazione della data e del termine contemplati dal comma che precede compete al Consiglio di Amministrazione che li deve individuare curando di evitare discontinuità nell'attività degli Organi Collegiali e applicando principi di congruità tecnica nelle modalità di effettuazione della votazione.

Articolo 2

1. E' costituito, presso la Sede centrale del "Banco", un seggio elettorale, presieduto da un delegato del "Banco" stesso e composto da un rappresentante di ciascuna delle sigle sindacali firmatarie delle fonti istitutive del "Fondo".
2. Il seggio elettorale è competente a risolvere ogni questione pratica inerente alle votazioni.

Articolo 3

1. Il seggio elettorale riceve, per ciascuna delle due elezioni da effettuarsi, le liste con i nominativi dei candidati con il rispettivo supplente.
2. Le liste previste dal comma che precede debbono recare i nominativi di sei candidati con il rispettivo supplente per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e di due candidati con il rispettivo supplente per l'elezione del Collegio dei Sindaci.
3. Le liste di cui al comma 1 sono presentate da un numero di elettori non inferiore al 10 % degli iscritti alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si tiene la votazione.
4. Il deposito delle liste di cui al comma 1 presso il seggio elettorale deve essere accompagnato, a pena di improcedibilità, dalla contestuale consegna di una dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato nella quale egli attesti il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità contemplati tempo per tempo dalla legge per l'elezione a cui partecipa.

5. Ciascun candidato può prendere parte ad una sola elezione.

Articolo 4

1. Le liste con i nominativi dei candidati e i rispettivi supplenti sono riportate sulle schede elettorali, secondo l'ordine di pervenimento presso il seggio elettorale.
2. In caso di pervenimento contestuale di più liste, l'ordine previsto dal comma che prevede è stabilito dal seggio elettorale tramite sorteggio.

Articolo 5

1. La votazione avviene per posta, con utilizzo della struttura interna del "Banco", a mezzo delle schede di cui all'art. 4, comma 1.
2. Le schede, dopo il voto, devono essere chiuse dall'elettore in apposita busta, da sigillarsi. Detta busta va collocata in altra, su cui l'elettore appone le proprie generalità.
3. Le buste vanno trasmesse al seggio elettorale entro il termine fissato per la votazione.

Articolo 6

1. A votazione conclusa il seggio elettorale procede allo spoglio delle schede, proclamando eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di suffragi.
2. Delle operazioni elettorali è redatto un sintetico processo verbale, da rimettere ad opera del Presidente del seggio al Presidente del "Fondo".
3. Il Presidente del "Fondo" entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma che precede deve convocare il nuovo Consiglio di Amministrazione per il suo insediamento e l'assegnazione delle cariche.

Articolo 7

1. Ferma restando la disciplina contemplata dagli artt. 1, 2, 3, e 6, è facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare la sostituzione dello strumento cartaceo previsto dall'art. 4, comma 1, per l'effettuazione delle votazioni con mezzi informatici, purché sia assicurata la totale segretezza del voto e sia verificata la piena garanzia di affidabilità della procedura adottata.